

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La rimodulazione della spesa è avvenuta negli anni con la Tabella F delle varie leggi Finanziarie. La L.F. '95 n. 725/'94 ridistribuisce la somma residua: 50 md. per il '95, 300 md. per il '96 e 270 md. per il '97.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali per le varie "categorie" di bilancio degli stanziamenti inizialmente iscritti. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

La legge 550/95 (L.F.96) rimodula l'importo decurtato in 81 md. per il '96, 160 md. per il '97 e 311,9 md. per il '98,

Con DM 163172 del 2.7.96, ai sensi del D.L. 323/96, lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ridotto di 30 md., intendendosi correlativamente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.951,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.428,50
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.380,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.380,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	522,90

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	48,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	48,50
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	81,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) cifra ridotta per effetto L.85/95 e del D.L. 323/96 per 48,60 md..

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.694,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.468,20
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.468,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.290,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	225,80

Esercizio 1996

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi 6 mesi

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 17° indica che il fondo di cui all'art.1 della legge 49/85 è incrementato per l'anno 1988 di lire 70 miliardi.

Il D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

La Legge Finanziaria '94 rfinanzia con 50 miliardi l'art. 1 della L. 49/85.

Con legge 644/945 il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è ulteriormente integrato di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti.

Con la tab. D della legge finanziaria '96 sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 di 50 md., che vengono reiscritti nel 1998.

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1995	329,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	310,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	76,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	46,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	46,00

LEGGE n 118/85 ART. 3 COMMA 6**Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa**

La legge 118/85, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nell'85, 750 md. nell'86 e 850 md. nell'87.

Per l'edilizia sovvenzionata, con l'art. 3 comma 6, sono assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (DGT), inizialmente ripartiti in 100 md. per l'86, 520 md. per l'97, 170 md. per l'88 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90, '92.

Le varie leggi finanziarie hanno poi rimodulato gli stanziamenti.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul citato capitolo di spesa 7820, al c/c infruttifero n. 20103 in essere presso al Tesoreria Centrale dello Stato a favore della Cassa Depositi e Prestiti

L'art. 2 comma 2 della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione, ha disposto tra l'altro riduzione dello stanziamento inizialmente iscritto per il '95, pertanto le disponibilità per tale anno scendono da 25 a 24,25 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	939,25 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	915,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	915,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	915,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	24,25

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	24,25
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

* riduzione per effetto della L. 85/95 da 940 md.

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di cui trattasi.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Con l'entrata in vigore della legge 98/94, recante interpretazione autentica e norme procedurali relative alla legge 135/95, le cospicue giacenze del capitolo saranno utilizzate. La legge infatti precisa che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto è autorizzato a liquidare, alle ditte che lo richiedano e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,500
b) autorizzazioni a tutto il 1995	58,500
c) impegni assunti a tutto il 1995	51,726
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	19,015
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	39,000

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1.38
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1.38
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1.27
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,27

LEGGE n.102/90 ART. 16 COMMA1

Ricostruzione e rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987.

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nell' '89 e nel '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel 1987.

Il Ministero del Tesoro trasferisce le somme, assegnate al capitolo 7796 (DGT), mediante accreditamento sul c/c infruttifero n.22710 aperto presso la Tesoreria Centrale a favore della Regione Piemonte, dalla quale sono in seguito erogate nell'ambito di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87, nonché di interventi a carattere socio-economico.

Le varie leggi finanziarie, alla tab. F, hanno rimodulato gli stanziamenti iniziali: la L.F. '94 ha suddiviso il contributo del '94 in due quote di 10 md. ciascuna da erogarsi nel '94 e nel '95 e successivamente la L.F. '95 ha ripartito in due quote da 5 md. (per il '95 ed il '96) il contributo relativo al '95.

In attuazione di quanto disposto dalla legge 85/95 le quote relative agli anni '95 e '96 sono state ridotte da 5 md. a 4,85 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	94,85
c) impegni assunti a tutto il 1995	74,85
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	74,85
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	4,85

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,85
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	24,85
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

(*) ridotto da 100 md. a 97 md. per effetto della legge 85/95.

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale, poi rimodulato dalle varie leggi finanziarie, è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '96 ha, inoltre, ridistribuito le disponibilità residue in 400,9 md. per il '96 e 225 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.049,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.049,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	1.049,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	625,90

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	400,90
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	400,90
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 28.6.1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 md. per l'esercizio finanziario 1992.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il '92, il capitolo 7878 con uno stanziamento di bilancio di lire 20 md., somma impegnata con D.M. n.957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria n.500/92 ha rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 miliardi, in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto rimangono a carico del predetto capitolo del Tesoro i residui di 20 md ,quota impegnata nel '92.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91 la D.G.T. dovrà provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane - e dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato. Si prevede, pertanto, che la spesa (20 md di residui), gravante sul capitolo di spesa 7878 del Tesoro, sarà dilazionata in più anni.

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab. D della legge finanziaria 1996 ha rifinanziato il capitolo 7878 per il '96 (10 md.), poi eliminati con D.M. 163172 del 2.7.96 in attuazione del D.L. 323/96, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica .

Situazione a tutto il 1995
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	20,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1995	20,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	0,45
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	-

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,126
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) L'art. 12 della L. 573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimasti 20 md..

LEGGE 23 GENNAIO, N. 32 / 92

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, approvati con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.700,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.200,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	1.200,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	355,418
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	6.500,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	246,983
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) comprensive della decurtazione per 100 md. effetto della legge di assestamento 554/94

LEGGE n. 185/92

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 in 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94.

Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria. Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

La legge 471 del 25.7.94, recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali" stabilisce al comma 3 dell'art. 8, una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà.

La legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) ha integrato ulteriormente il fondo: per il 1995 (350 md.), '96 (250 md.) e '97 (250 md.), la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) ha previsto inoltre 250 md. per il '98.

Con D.M. n.106861 è stata apportata una variazione alla competenza del '95 da 350 a 375 (ai sensi della L.35/95, legge a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94)).

In deroga alla legge 85/95, che recando "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" aveva disposto il blocco della spesa, è stato effettuato a favore del fondo il parziale versamento della competenza del '95.

La legge 74/86 ha integrato il fondo di 10 md., per l'anno '96, per interventi urgenti nelle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95.

Il D.L. 20.6.96 n.323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione di spesa di 50 md..

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.355,00
b) autorizzazioni a tutto il 1995	1.355,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	950,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	925,00
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	405,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	25,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	210,00
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	210,00

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Nell'anno 1993 è stato, a tal fine, istituito il capitolo 7885 (Tesoro) con uno stanziamento iniziale di lire 20 md., ridotto di lire 19 md., a seguito della legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993). La residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, sul citato capitolo di spesa (7885), al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato la circolare relativa alle procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi.

Per l'esercizio finanziario 1995 la legge di bilancio ha attribuito al capitolo: 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85).

La Cassa, nel '95, ha concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%, pertanto il Tesoro ha provveduto al relativo pagamento.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,50
b) autorizzazioni a tutto il 1995	5,00
c) impegni assunti a tutto il 1995	4,73
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	4,73
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	13,20
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	13,20

LEGGE 24 SETTEMBRE 1994 n. 644 ART. 1 COMMA 1f

Interventi urgenti a sostegno dell' economia - credito alla cooperazione - BNL

La legge 466/94, nell'esigenza di assicurare, in una situazione di ristagno dell'economia, un adeguato flusso di investimenti pubblici e di evitare una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, adotta misure urgenti nei settori economici trainanti. In particolare, al fine di sostenere le piccole e medie imprese, tra l'altro provvede ad integrare il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (legge 30/53) per un importo complessivo di 123,46 md.

Il comma 1f dell'art. 1 disponendo il versamento della quota residua (da parte del Tesoro) permette di completare l'aumento del fondo come deliberato, nel maggio del '93, dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione autonoma, reso necessario per perdite pari al 50% della consistenza del fondo stesso.

Le autorizzazioni, inizialmente previste in 63,46 md. per l'anno '94 ed in 60 md. per il '95, hanno subito una riduzione del 10% limitatamente alla quota del '95, per effetto della legge 85/95. L'importo decurtato è stato, poi, rimodulato dalla legge finanziaria '95: 27 md. nel '95 e 27 md. nel '96.

Situazione a tutto il 1995
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	117,46 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1995	90,46
c) impegni assunti a tutto il 1995	90,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1995	90,46
e) autorizzazioni previste per il 1996 ed anni successivi	27,00

Esercizio 1996

a) impegni assunti nei primi sei mesi	27,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	27,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

* ridotte da 120,46 a 117,46 per effetto della legge 85/95